

D.P. n. 622/4AB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie Locali

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 109/bis;

**VISTA** la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2 quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4. dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

**VISTA** la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 107, comma 1, lettera b) ha differito i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 al 30 giugno 2020;

**VISTO** il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29 febbraio 2012;

**VISTA** la circolare n. 16 del 2.10.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18 ottobre 2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5 settembre 2013, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo e applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. "a", della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione Siciliana dell'art. 227, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che statuisce l'applicazione del predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali, mediante la nomina di un commissario *ad acta* che curi gli adempimenti omessi dall'ente;

**VISTO** il D.D.G. n. 293/S.3/2020 del 16 settembre 2020 con il quale si è provveduto, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., alla nomina del commissario *ad acta* presso il Comune di Sciacca (AG) per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'es. fin. 2019;

**VISTO** il D.A. n. 371/Serv.1 del 04 novembre 2020 con il quale, nel prendere atto che il commissario *ad acta* si è sostituito al Consiglio comunale nell'approvazione dell'atto in questione, con le modalità di cui all'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., si è provveduto, nelle more dell'applicazione della sanzione dello scioglimento, alla sospensione del Consiglio comunale di Sciacca (AG) e alla nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Organo;

RITENUTO di dover procedere, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., all'applicazione della suddetta sanzione dello scioglimento del Consiglio comunale in questione, nominando, contestualmente, un commissario straordinario con i poteri dell'Organo cessato;

RITENUTO altresì, che il soggetto da individuare debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 del Decreto Presidenziale n.6 del 29 ottobre 1955, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot.n. 11122 /GAB del 30 NOVEMBRE 2020 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari e regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06 novembre 2012 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

## DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni descritte in premessa, il Consiglio comunale di Sciacca (AG) è sciolto.

Art.2) Il/La Sig. PIETRO VALENTI, qualifica DIRIGENTE REGIONALE in servizio presso PRESIDENZA DELLA REGIONE è nominato Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale di Sciacca (AG), fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12 novembre 2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari e regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione, oltre al trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione siciliana.

Palermo, 30 NOV. 2020

L'Assessore  
Grasso




Il Presidente  
Musumeci



REPUBBLICA ITALIANA



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio I  
[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 14968

Palermo li 2 dicembre 2020

OGGETTO: Comune di Sciacca (AG) – scioglimento Consiglio comunale - Nomina Commissario straordinario – D.P. n.622/GAB del 30 novembre 2020.

Il Responsabile del procedimento: Antonella Panzeca tel. 0917074630 - email [apanzeca@regione.sicilia.it](mailto:apanzeca@regione.sicilia.it)

Al dott. Pietro Valenti  
[pietro.valenti@regione.sicilia.it](mailto:pietro.valenti@regione.sicilia.it)

Al Comune di  
SCIACCA

e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione  
Ufficio di Gabinetto  
PALERMO

Al Sig. Prefetto di  
AGRIGENTO

All'On.le Assessore delle Autonomie  
Locali e della Funzione Pubblica  
PALERMO

Alla Segreteria Generale della Presidenza  
della Regione Siciliana - Palazzo d'Orleans  
PALERMO

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento  
regionale delle Autonomie Locali  
SEDE

Al Dipartimento della Funzione Pubblica  
Servizio VI – Gestione Bilancio  
SEDE

Alla Ragioneria Generale della  
Regione Siciliana – Servizio I  
Bilancio e Programmazione  
PALERMO

Al Sig. Dirigente del Servizio 3°  
SEDE

Al Sig. Dirigente del Servizio 5°  
SEDE

Per l'esecuzione, si trasmette il decreto presidenziale, indicato in oggetto, con il quale si è provveduto, a conferire l'incarico di Commissario straordinario, al dott. Pietro Valenti dirigente dell'amministrazione regionale, in sostituzione del Consiglio comunale del Comune di Sciacca (AG), fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs n. 33/2013, si chiede il puntuale adempimento, da parte del Comune in argomento, delle pubblicazioni richieste dalla predetta normativa.

Gli Uffici comunali provvederanno, altresì, alla notifica del decreto di nomina del commissario ai soggetti cessati dalla carica.

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione.

*Il Funzionario direttivo*  
*dott.ssa Antonella Panzeca*



Documento firmato da:  
ANTONELLA PANZECA  
02.12.2020 10:49:41 UTC